

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 novembre 2002 - Deliberazione n. 5489 - Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità - **Rettifica e modifica delibera di Giunta Regionale n. 4464 dell'8/10/2002 avente ad oggetto: "Approvazione schema di Regolamento per la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture dedicate alla nautica da riporto in Campania. (con allegato).**

omissis

Premesso:

- che con delibera n. 4464 dell'8/10/02 la Giunta Regionale della Campania, fra l'altro, approvava lo schema di "Regolamento per la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture dedicate alla nautica da diporto in Campania;

Rilevato:

- che nel testo dell'indicato Regolamento risultano, per mero errore materiale, delle discrasie di lieve entità rispetto alle nuove organizzazioni sul territorio degli uffici governativi nonché ai contenuti delle ultime disposizioni concernenti la disciplina dei lavori pubblici;

Ritenuto

- pertanto opportuno e necessario procedere alla rettifica di parte degli articoli indicati nel Regolamento confermando per la restante parte il contenuto della delibera e dell'allegato Regolamento;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

- Confermare il contenuto della propria delibera n. 4464 dell'8/10/02 avente ad oggetto: "Approvazione schema di Regolamento per la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture dedicate alla nautica da diporto in Campania" rettificando e modificando l'allegato Regolamento come di seguito riportato:

1. all'art. 1 dove recita: "il presente regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla programmazione e coordinamento delle competenze in materia di portualità turistica di Regione, Comuni e altre amministrazioni interessate, qualora non si ricada nella circoscrizione territoriale di un'Autorità Portuale" vanno aggiunte le parole " per l'esercizio delle relative attribuzioni di competenza"

2. all'art. 5: il comma 1 è sostituito per come segue, "Possono presentare le richieste di cui all'art. 7, oltre i soggetti elencati negli artt. 10 e 17 comma 1 lettera f della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, anche i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria o assicurativa; ovvero svolgano attività tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel, campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività e nel caso di richiesta di costituzione di società a partecipazione pubblica, ivi comprese le società di trasformazione urbana, i soggetti muniti dei requisiti previsti dal T.U.E.LL e dal regolamento D.P.R. n. 533/96 ove rilevante";

- alla frase "... ai sensi dell'art. 98 del DPR 5 54/99 al momento del rilascio della concessione" si aggiunge "e della stipula della relativa convenzione"

3. all'art. 7 - comma 2 alla frase "ai prezzi e tariffe massimi da applicare " si aggiungono le parole "per le diverse tipologie di utenza".

4. all'art. 8, comma 5 ultimo periodo:

- le parole "Genio Civile Opere Marittime" sono soppresse;

- l'espressione "... l'Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, la Circoscrizione Doganale ..." è modificata nella seguente "... l'Agenzia del Demanio territorialmente competente, l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane...";

5. all'art. 15 comma 2:

- le parole "... al competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze sono sostituite dalle seguenti all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia del Demanio..."

- comma 5: le parole "... e collaudo" sono soppresse;

le parole “..Capo dell’Ufficio del Genio Civile Opere Marittime..” sono soppresse;

le parole “.... Capo Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze” sono sostituite con le seguenti “..... Capo del competente Ufficio dell’Agenzia del Demanio.....”

6. all’art. 19 il comma 2 è così modificato: “La concessione può prevedere che il concessionario utilizzi le opere realizzate anche prima della completa realizzazione dell’intera struttura portuale, purché per stralci funzionali opportunamente collaudati e compia atti negoziali su di essa anche prima del collaudo definitivo”;

7. all’art. 26 il comma 2 é così sostituito “L’efficacia temporale degli atti concessori nell’ambito delle aree marittime ricomprese nei programmi di realizzazione di nuovi porti nonché di ammodernamento e riqualificazione da realizzarsi con risorse private, ai sensi del presente regolamento, è subordinata alla compatibilità con i relativi interventi.”

- di approvare il nuovo testo così modificato ed integrato che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di trasmettere il presente provvedimento alle AA.GG.CC. Trasporti e Viabilità, al Gabinetto della Presidenza, per gli adempimenti di competenza;

- di pubblicare il testo così come emendato in sostituzione di quello di cui alla delibera n. 4464 dell’8/10/02 sia sul BURC che sulla pagina Web della Regione Campania.

Il Segretario
Nuzzolo

Il Presidente
Bassolino